

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Rimborsi
Contenuto	Az. USL Toscana Centro / Sig.ra R.C. - SX 18RCT258 - Rimborso spese vive (C.U., Imposta registro e Domiciliazione) in favore dell'Avv. Francesco Grignolio - Cassazione -

Dipartimento	DIREZIONE GENERALE
Direttore Dipartimento	-
Struttura	SOC AFFARI LEGALI AVVOCATURA E GESTIONE DEL CONTENZIOSO
Direttore della Struttura	VOLPINI ROBERTA
Responsabile del procedimento	BROGI LAURA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
2.419	altre sopravvenienze passive rischio	3E020417	2025

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Premesso

che in data 27.01.2023 veniva comunicata via pec la sentenza n. 189/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Firenze che respingeva l’appello promosso dall’Azienda nei confronti della sentenza di primo grado n. 787/2018 del Tribunale di Prato;

che la Corte d’Appello, respingendo l’impugnazione, confermava la sentenza di primo grado e condannava l’Azienda al pagamento di somme a titolo risarcitorio a favore della Sig.ra R.C., oltre spese legali di entrambi i gradi di giudizio e il doppio del contributo unificato;

che la sentenza della Corte d’Appello appariva ingiusta sia in punto di diritto che in punto di ricostruzione del fatto e quindi ricorribile in Cassazione;

che, pertanto, l’Azienda individuava l’Avv. Francesco Grignolio per procedere all’impugnazione della sentenza d’appello, quale professionista a cui conferire l’incarico di cui sopra, avendo lo stesso già patrocinato l’Ente in cause della stessa natura e materia;

che in data 17.10.2024 la Corte di Cassazione ha emesso l’ordinanza n. 26976 con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso;

che nell’ordinanza si dà atto che era stata formulata una proposta di definizione ma non si precisa che la stessa era stata formulata per motivi “diversi” da quelli poi assunti nel provvedimento;

che, pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile non per le ragioni dedotte nella proposta di definizione accelerata ma con motivazioni in fatto che non si rinvergono nella CTU di tipo percipiente effettuata nel giudizio di primo grado;

che pertanto l’Azienda riteneva opportuno proporre ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n. 26976/2024 emessa dalla Corte di Cassazione, conferendo apposito incarico all’Avv. Francesco Grignolio, come da delibera n. 54 del 17/01/2025;

Preso atto

Che, in data 01/04/2025, l’Avv. Grignolio trasmetteva, a questa Azienda, progetto di notula per un importo totale pari ad € 2.419,00 a titolo di rimborso per le spese vive per le anticipazioni non imponibili relative al contributo unificato di € 1.518,00, all’imposta di registro di € 200,00 e alla domiciliazione presso lo studio legale Romani di Roma pari ad € 701,00 per la posizione in premessa indicata;

Ritenuto

di dover provvedere al rimborso del predetto importo, come da richiesta dell’Avv. Grignolio;

Dato atto

che l’importo suddetto, a seguito di apposita comunicazione e rendicontazione da parte dell’Azienda alla Regione Toscana, verrà totalmente rimborsato da quest’ultima così come previsto dal DPGR n. 2047 del 29/04/2010 (all. 1 paragrafo 7.4 – contributi finalizzati ricorrenti a copertura della spesa annuale derivante da riconoscimento della responsabilità civile aziendale in caso di sinistri sanitari);

Preso atto altresì

che il Direttore della SOC Affari Legali, Avvocatura e gestione del Contenzioso Avv. Roberta Volpini nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Avv. Laura Brogi in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali, Avvocatura e gestione del Contenzioso;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al rimborso, in favore dell'Avv. Francesco Grignoilo, della somma complessiva di **€ 2.419,00** a titolo di rimborso per le sole spese vive per l'anticipazione non imponibili relative al contributo unificato di € 1.518,00, all'imposta di registro di € 200,00 e alla domiciliazione presso lo studio legale Romani di Roma pari ad € 701,00, per la posizione in premessa indicata;
2. di imputare, pertanto, la suddetta somma di **€ 2.419,00** al conto economico 3E020417 "altre sopravvenienze passive rischio clinico", bilancio 2025;
3. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
4. Di pubblicare il presente atto sull' albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE
SOC AFFARI LEGALI, AVVOCATURA E
GESTIONE DEL CONTENZIOSO
Avv. Roberta Volpini**